

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 OTT. 2000

=====

ADDI' 17 OTT. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 2117

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO
DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE E D'OPERA INTELLETTUALE
TRA LA REGIONE LAZIO E IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO
ZOOFILATTICO DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA



LA GIUNTA REGIONALE

Alc...
VISTO il decreto leg.vo 30.6.1993^{n. 270} di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTI gli art. 3 e 4 del decreto leg.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM 19.7.1995 n. 502 (G.U. 28.11.1995, n. 278);

VISTA la L.R. 6.8.1999 n. 11 ed in particolare l'art. 12, commi 4 e 5, i quali prevedono che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale stipulato con il Presidente della Giunta regionale del Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 252/2000 del 14.4.2000 il quale prevede che l'efficacia della nomina sarà esecutiva a seguito di stipulazione del contratto di prestazione d'opera con lo stesso Direttore Generale il cui schema tipo sarà approvato dalla Giunta regionale in conformità all'art. 3 del decreto leg.vo 502/92;

RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante;

VISTI gli art. 19 del regio decreto, 18.11.1923, 2440 e 25 della legge 19.5.1976 n. 335;

Alc... VISTO LA LEGGE 127/97;

all'unanimità

DELIBERA


1. di approvare lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio ed il Direttore Generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
2. di determinare il trattamento economico del Direttore Generale in base a quanto previsto dal DPCM 19.7.1995, n. 502 e successive modificazioni.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della L. 127 del 15.05.1997.

Alc...
IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

19 OTT. 2000



ALLEG. alla DELIB. N. 2114
DEL 17 OTT. 2000

ew

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ROMA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE TRA LA REGIONE LAZIO E IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PER IL LAZIO E LA TOSCANA

PREMESSO

- che il Presidente della Giunta regionale, pro-tempore, con proprio Decreto n. 11 ha nominato, ai sensi dell'art. 12 della Legge della Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 11 il Dott.

quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana;

- che i contenuti del contratto di lavoro del Direttore generale sono fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.7.95 n. 502, dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 3 del D.Lgs. 30.6.93 n. 270;

- che il Dott.

ha formalmente accettato la nomina, con nota acquisita agli atti ed ha prodotto formale dichiarazioni attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 9 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e che a suo carico non sussistono cause di divieto, di sospensione o di

M

4



decadenza previste dall'art. 10 della Legge 15 maggio 1965 n. 575, in riferimento agli artt. 2,3 e 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

tutto ciò premesso tra il Sig.;

W
nato a il c domiciliato per la
carica a Roma, ^{in qualità di} il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio
(C.F. 80143490581) nella sua qualità di Presidente della Giunta
regionale del Lazio

e il Sig.

nato a il (C.F.)

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1. le parti dichiarano di essere a conoscenza delle D.P.C.M., n. 502 del 19.7.1995 e del D.Lgs. 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i contenuti per contratto di Direttore Generale dell'Aziende Sanitarie.

Art. 2

1. la Regione Lazio conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana al Dott.
L'incarico è conferito ai sensi del comma 6° dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 30.6.93, n. 270, nonché dell'art. 12 della Legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 11 e dell'art. 12 della Legge Regione Toscana 29 luglio 1999, n. 44.

Art. 3

1. il Dott.

Si impegna a svolgere a tempo pieno e con l'impegno esclusivo a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale, le funzioni del Direttore generale stabilite dal D.Lgs. 30.6.1993, n. 270 e dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge della Regione Lazio 6.8.99, n. 11 e della legge Regione Toscana 29.7.99 n. 44.



2. In particolare al DIRETTORE GENERALE è conferita la rappresentanza legale dell'Istituto, la gestione e la direzione della ricerca scientifica e lo stesso si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in conformità alle disposizioni contenute nelle già richiamate leggi regionali 11/99 e 44/99.


Art. 4

1. Il Direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dalla legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 11, e legge Regione Toscana 29 luglio 1999, n. 44, e risponde alle Giunte regionali del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle stesse, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e per le regioni del Lazio e della Toscana ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto al Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, a carico del bilancio dello stesso, un compenso annuo onnicomprensivo di L. 200.000.000 = (duecentomilioni), al lordo di oneri e ritenute di legge, incrementato di una percentuale massima del 20% in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati conseguiti nel corso dell'anno, ai sensi del D.P.C.M. n. 502/95.



G

Tale compenso sarà automaticamente adeguato in relazione a variazioni dell'importo fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/1995.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza e di dimora alla sede legale dell'Istituto, situata in Roma, via Appia Nuova 1411, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

3. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.


4. Si dà atto che nel caso di nomina a Direttore Generale di un pubblico dipendente questo dovrà essere collocato in aspettativa dell'Ente di appartenenza.

Art. 6

1. Le Giunte regionali del Lazio e della Toscana, in conformità a quanto è previsto dal comma 5 dell'art. 1 del richiamato DPCM 502/95 dal D.Lgs. 502/92, nonché del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 270/93 e dalle leggi regionali 11/99 e 44/99 stabiliscono annualmente e congiuntamente, sentiti anche il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, gli obiettivi di interesse regionale. Le due Giunte stabiliscono congiuntamente inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

2. Con medesimo provvedimento le Giunte regionali suddette stabiliscono congiuntamente la percentuale di incremento di cui all'art. 5, che l'Istituto può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati.

La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica congiunta da parte delle Giunte regionali, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sentito anche il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.



Art. 7

1. Salvo quanto previsto all'art. 8, l'incarico ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento ed è rinnovabile.

Art. 8

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.6.1993, n. 270, ed ai sensi degli art. 12 delle leggi regionali 11/99 e 44/99 in caso di vacanza dall'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.

M Il Presidente della Giunta regionale, ^{addebiato} previa deliberazione della Giunta del Lazio, sostituisce il Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi.


2. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs, n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi regionali succitate, il Presidente della Giunta regionale del Lazio, su conforme deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza del Direttore generale e la risoluzione del contratto di lavoro.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.

Art. 9

1. Ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19.7.1995, e ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.Lg., n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ove si apra il procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Istituto e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al Collegio dei revisori, di cui all'art. 16 delle leggi regionali n. 11/99 e 44/99.

2. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni esclusi quelli commessi in danno dell'azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.



3. Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Istituto provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10

1. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. 30.6.1992 n. 270, e dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le spese di bollo e della eventuale registrazione sono a carico del Dott.

Tale atto redatto in unico esemplare, consta di n. 5 fasciate intere oltre la presente per n. 16 righe.

Roma, addì

Per la Regione Lazio

 Il Presidente della REGIONE LAZIO

Dottore

